



**COMUNE DI LIBRIZZI**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE**



Piazza Catena - C.A.P. 98064  
FAX: 0941/367029-32043  
Tel. 0941/32015 - 32022 -  
32281 - 367027 - 367028

P.I. 00482300837  
C.F. 86000250836  
[protezionecivile@comune.librizzi.me.it](mailto:protezionecivile@comune.librizzi.me.it)

**ORDINANZA SINDACALE N° 54 DEL 04/12/2011**

**Regimazione e canalizzazione acque meteoriche superficiali su terreni privati e su strade pubbliche**

**IL SINDACO**

**Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e successive modifiche e integrazioni**

**Premesso** che in relazione ai tragici eventi verificatesi negli ultimi anni in provincia di Messina, a seguito di specifici accertamenti e sopralluoghi, è stato evidenziato, dalle autorità preposte, che le cause principali degli smottamenti e delle frane, che in modo diffuso si registrano nell'intero territorio provinciale, sono da individuare nella mancata regimazione delle acque superficiali la cui problematica si accentua a seguito dell'abbandono da parte dell'uomo e della scarsa attenzione che spesso le Amministrazioni Pubbliche, gestori delle infrastrutture viarie in genere, dedicano alla specifica questione.

**Che** malgrado le esperienze del passato ancora oggi si continuano a perdere vite umane, come recentemente accaduto in Liguria e in alcuni Comuni del Messinese, ed a osservare ingenti danni al territorio ed alle infrastrutture;

**Che** lo scorrimento incontrollato delle acque superficiali, associato all'anomalo comportamento pluviometrico che si allontana sempre più dalla tipicità mediterranea per caratterizzarsi ai climi tropicali, determina, nei casi di piogge intense e prolungate, l'innescò di fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in smottamenti e frane con possibili colate detritiche, mettendo a rischio la salute e l'incolumità delle persone e dei beni;

**che** l'abbandono del territorio, la mancata regimazione delle acque, la mancata pulitura dei sistemi di raccolta e smaltimento ed anche la mancata pulitura delle aree torrentizie e dei sistemi di attraversamento delle aste torrentizie da parte delle infrastrutture viarie, accentuano e nella stragrande maggioranza dei casi determinano l'innescò di processi che hanno rilevante impatto sul territorio e determinano situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**Accertato** che, a seguito degli eventi alluvionali del periodo dicembre 2008 / marzo 2009, dicembre 2009 / febbraio 2010, sull'intero territorio comunale si sono registrati ingenti danni che hanno interessato sia il patrimonio pubblico in genere (strade, fognature, acquedotti, ecc...), sia il patrimonio privato (fondi agricoli, fabbricati rurali, ecc...).

**Che** anche allora è stato accertato, come spesso la causa delle frane e degli smottamenti è direttamente collegata alla cattiva, ed in molti casi inesistente, regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche superficiali che scorrono sui terreni privati e sulle strade pubbliche ed alla mancata manutenzione dei compluvi naturali e dei sistemi torrentizi;

**Richiamata** la nota prot. 111109/Area V dell'11/11/2009, introitata al Protocollo Generale di questo Ente in data 20/11/2009 Prot. n° 11380, con la quale S.E. il Prefetto di Messina, per porre un argine all'improprio suddetto usuale comportamento, invitava i Sindaci, nella qualità di Autorità locali di Protezione Civile, ad emettere specifiche ordinanze finalizzate alla regimazione e canalizzazione delle suddette acque superficiali che scorrono sui terreni privati e sulle strade pubbliche;

**Considerato** che nella stessa nota veniva evidenziato come le suddette Ordinanze Sindacali potessero prevedere la possibilità di procedere in danno del soggetto inadempiente circa il ripristino dello stato dei luoghi e di messa in sicurezza;

**Che** in data 23/12/2002 era stata emessa ordinanza n° 54 per la regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche superficiali su terreni privati e su strade pubbliche;

**Ritenuto** di dover reiterare, con aggiornamenti ed integrazioni, la suddetta O.S. ed in conseguenza adottare il presente provvedimento, anche al fine di sensibilizzare e responsabilizzare i proprietari di terreni privati in relazione alla delicata problematica in questione, nonché per interessare nel presente procedimento, per quanto di specifica competenza, tutte le altre autorità preposte.

**Che** tale provvedimento è finalizzato a contrastare tutti quei fenomeni di abbandono e/o incuria da parte dei privati di molti appezzamenti di terreni agricoli;

**Che** risulta quanto mai indispensabile e necessario effettuare idonei interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possono essere causa di dissesti idrogeologici con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità.

**Che** a tal proposito occorre mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, solchi naturali, fossette del reticolo superficiale, saie, ecc...);

**Che** occorre anche provvedere alla pulitura delle incisioni naturali, compluvi naturali, aste torrentizie ecc...;

**Preso atto** che è stato elaborato lo schema del Piano di protezione Civile Comunale per il rischio idrogeologico, regolarmente trasmesso al Servizio di Protezione Civile di Messina;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

**Visto** il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per il territorio del Comune di Librizzi, predisposto dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ed in corso di aggiornamento;

**Vista** la Proposta di aggiornamento del (P.A.I.) proposta con nota protocollo n° 31114 del 05/05/2010 dal servizio 4 dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

**Vista** la legge n° 225/1992;

**Visto** il D.L.vo n° 112/1998;

**Vista** la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 27 del 27 febbraio 2004 3 ss.mm.ii.;

**Visto** il comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 27 del 27 febbraio 2006: *"Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connessi a fenomeni idrogeologici ed idraulici"*.

**Visto** il Decreto n. 2 emanato da parte del Commissario Delegato dell'O.P.C.M. n° 3606/2007.

**Vista** la suddetta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3606/2007.

**Viste** le deliberazioni della Giunta Regionale Siciliana n° 530/2006 e n° 166/2007.

**Vista** l' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3734/2009.

**Visto** il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i., in materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

**Visto** il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773.

**Visto** il D.L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia Ambientale".

**Visto** il R.D. 25/07/1904 n° 528 ed in particolare le norme contenute nel CAPO V e CAPO VII, qui espressamente si richiamano;

**Richiamando** gli articoli n. 915 (riparazione di sponde o argini), 916 (rimozione degli ingombri) e 917 (spese per la riparazione costruzione o rimozione) del Codice Civile.

**Atteso** che ormai dallo scorso inverno questo Ente è destinatario giornalmente, nel periodo autunnale e invernale, di avvisi di Protezione Civile per rischio idrogeologico con livelli di allerta sempre elevati;

**Vista** la circolare protocollo 28695/Area V del 26.09.2011 emanata dalla Prefettura di Messina, introitata al protocollo generale di questo Ente in data 27.09.2011 n° 9376, avente per oggetto : " Interventi di manutenzione ordinaria del territorio e vigilanza sui rischi idrogeologici".

**Vista** la nota protocollo n° DPC/DIP/0059168 del 14.10.2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, avente per oggetto: "Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici2:

**Vista** a tal proposito l'ultima nota protocollo n° 31191/Area V del 27.10.2011 emanata dalla Prefettura di Messina, introitata al protocollo generale di questo Ente in data 15.11.2011 n° 11071;

**Dato atto** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, Legge n° 241/1990 e successive modifiche e integrazioni

## ORDINA

Alla generalità dei proprietari delle aree e dei terreni agricoli (coltivati e non), prossimi ai nuclei abitati e/o alle case sparse, nonché confinanti con le strade (provinciali, comunali, agricole), i sentieri e le vie di comunicazioni in genere, ed a tutti gli interessati a qualsiasi titolo.

### Art. 1

- I proprietari dei terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.
- I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.
- Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo è ammesso consentire il deflusso delle acque piovane nei fossi laterali delle strade, in questo caso i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette stradali per tutta la lunghezza del fronte stradale almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, al fine di evitare ristagni o allagamenti della strada. Inoltre gli stessi proprietari e/o conduttori devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e del piano viabile.
- I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati, di norma, ad impedire in qualsiasi modo, che le acque

provenienti dai fondi, invadano la sede stradale provocando danni al sedime ed alle sue pertinenze, salvo il verificarsi di eventi di portata straordinaria (documentabili).

## **Art. 2**

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi, canali privati, incisioni naturali, compluvi naturali e qualsiasi altro sistema di raccolta e deflusso di acque meteoriche (corsi d'acqua e/o opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque), è fatto obbligo di provvedere affinché tali fossi o canali e le loro pertinenze (argini, paratoie, ecc...) vengano tenuti costantemente sgombri, dal terreno che vi fosse eventualmente franato e dalla vegetazione spontanea, in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali infrastrutture viarie confinanti. E' fatto obbligo, anche, di recapitare le acque convogliate sui fondi rustici privati nei corsi naturali idonei più prossimi.

## **Art. 3**

Le tombature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti manutentate, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia. All'orquando tali sistemi costituiscono confini di proprietà entrambi i proprietari frontisti restano obbligati in solido ad intervenire.

## **Art. 4**

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, i canali, incisioni, compluvi naturali, burroni, ecc..., provocando un restringimento della sezione di deflusso.

## **Art. 5**

Per i fossi ed i canali privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riserva perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Sindaco può ordinare, al proprietario o ai conduttori, il ripristino. Può essere ordinato dal Sindaco il ripristino anche dei fossi di scolo chiusi per cause naturali, artificiali all'orquando viene verificata l'esistenza anche attraverso prove testimoniali. Può essere ordinato dal Sindaco l'effettuazione di fossi di scolo, all'orquando viene rilevata la necessità da parte degli uffici Comunali competenti.

## **Art. 6**

Per i fossi ed i canali situati lungo le infrastrutture viarie di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica (fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale) l'Ente, nei casi di sua competenza, provvederà periodicamente ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque e se necessario anche l'esecuzione dei lavori di scavo, deposito e spianamento del materiale di risulta previo avviso ai proprietari interessati.

## **Art. 7**

E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare, modificare, interrompere lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati